

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE



1^a COMM. CONSILIARE

Prot. n. 16504 del 18.04.2016

Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
 GIUNTA REGIONALE

2^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 116 della seduta del 15 APR. 2016

Oggetto: Disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39" -
 Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Russo (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
 (Dott.ssa Fortunata Raschellà)

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
 (Dott. Filippo De Celio)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- Con legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 39, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione, unitamente ad enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa;
- Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della suddetta norma, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015, per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona, ha autorizzato la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria);
- con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF evidenziando, in particolare, che l'art. 3, comma 2, della medesima norma fa riferimento all'art. 10 della legge di contabilità regionale (L.r. n. 8/2002) anziché all'art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011 che rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento, auspicando un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;

RILEVATO che nella succitata comunicazione del Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è contenuta, altresì, l'osservazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo la quale, con riferimento alla bozza del decreto attuativo della legge n. 124/2015 (Legge Madia), la legge regionale n. 39/2015 andrà adeguata alle disposizioni dell'emanando Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l'allegato disegno di legge di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della deliberazione, recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39", corredato dalla relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rubricato "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli articoli n. 34, lett. g) e n. 39 dello Statuto della Regione Calabria in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;
- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 recante "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona".

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;


- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi,


DELIBERA

- 1.- di approvare il disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39", corredato dalla relazione di accompagnamento (allegato *sub A*), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2.- di disporre che, a cura della Segretaria della Giunta regionale, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del vigente Statuto della Regione Calabria;
- 3.- di rinviare a successive determinazioni gli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

**Disegno di legge recante
"Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"**

Relazione illustrativa del disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"

Con legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2015, la Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata a partecipare alla costituzione, unitamente agli enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della norma in questione, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società per azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, la copertura degli oneri derivanti è assicurata con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale denominato "*Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti*".

Al comma 2 del medesimo art. 3, è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla Legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenziando, in particolare che:

- 1) per come rilevato dal MEF, l'articolo 3 della legge regionale in esame fa riferimento all'art.10 della legge di contabilità n.8/2002 anziché all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici. Pertanto, è stato auspicato un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;
- 2) per come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla luce della riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, della bozza del decreto attuativo della L. 124/2015 (Legge Madia), relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui articolo 5 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica, nelle ipotesi e per le finalità ammesse dal precedente articolo 4, sia realizzata attraverso atti amministrativi sottoposti ad un onere di motivazione analitica e a un processo di verifica ad opera della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occorre assicurare che in futuro la Regione non si sottragga all'onere motivazionale imposto dal citato articolo 5 - ed al successivo processo di verifica.

In riscontro alle suddette osservazioni, con nota prot. n. 56582/Siar del 22/02/2016 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, il Presidente della Giunta regionale ha fornito rassicurazioni in ordine alla presentazione di una proposta di legge regionale al fine di modificare il citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015.

Con la medesima nota, inoltre, sono state, altresì, fornite rassicurazioni in ordine alla valutazione degli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.

Per tali ragioni, pur non concretando tali osservazioni, per come evidenziato dal Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella succitata comunicazione del 16 febbraio 2016, aspetti di illegittimità costituzionale, si ritiene di dover modificare la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015 sostituendo il richiamo, ivi contenuto, all'art. 10 della legge di contabilità regionale n. 8/2002 con quello all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 che, allo stato, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento.

Relazione tecnico finanziaria

Dall'approvazione delle modifiche proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Disegno di legge "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"

Art. 1

1. L'art. 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39" - Proposta al Consiglio regionale. "

Tipologia della proposta di legge:

Con legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2015, la Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata a partecipare alla costituzione, unitamente agli enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della norma in questione, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società per azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, la copertura degli oneri derivanti è assicurata con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale denominato "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti".

Al comma 2 del medesimo art. 3, è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla Legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenziando, in particolare che:

- per come rilevato dal MEF, l'articolo 3 della legge regionale in esame fa riferimento all'art. 10 della legge di contabilità n. 8/2002 anziché all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici. Pertanto, è stato auspicato un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;
- per come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla luce della riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, della bozza del decreto attuativo della L. 124/2015 (Legge Madia), relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui articolo 5 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica, nelle ipotesi e per le finalità ammesse dal precedente articolo 4, sia realizzata attraverso atti amministrativi sottoposti ad un onere di motivazione analitica e a un processo di verifica ad opera della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occorre assicurare che in futuro la Regione non si sottragga all'onere motivazionale imposto dal citato articolo 5 - ed al successivo processo di verifica.

In riscontro alle suddette osservazioni, con nota prot. n. 56582/Siar del 22/02/2016 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, il Presidente della Giunta regionale ha fornito rassicurazioni in ordine alla presentazione di una proposta di legge regionale al fine di modificare il citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015.

Con la medesima nota, inoltre, sono state, altresì, fornite rassicurazioni in ordine alla valutazione degli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.

Per tali ragioni, pur non concretando tali osservazioni, per come evidenziato dal Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella succitata comunicazione del 16 febbraio 2016, aspetti di illegittimità costituzionale, si ritiene di dover modificare la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015 sostituendo il richiamo, ivi contenuto, all'art. 10 della legge di contabilità regionale n. 8/2002 con quello all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 che, allo stato, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento.

I Potenziali fruitori degli interventi previsti dalla proposta di legge, sono i seguenti soggetti :

Regione Calabria (soggetto pubblico) e costituenda società per azioni (soggetto pubblico/privato)

Oneri finanziari:

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri

Totale _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
--------------------------------	------------------------------------	------------------

Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

n. UPB	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Note
	€	€	€	
	€	€	€	
Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente)
- UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale)
- utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata

- Titolo di Entrata _____, Categoria _____

- incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
- UPB n. _____
.....

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- UPB n. _____
.....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:

- UPB n. _____
.....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, UPB n. _____

- 2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, UPB n. _____
.....

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

- 2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____
.....

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:
Anno _____, UPB n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"


Il Dirigente del Settore Fortunato Belli

Il Direttore Generale IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Bulotta



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

De Cello



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 2

Prot.n. 82.578 /SIAR del 17 MAR. 2016

Al Dipartimento
Organizzazione – Risorse umane - Controlli
SEDE
dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su disegno di legge regionale recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone)".

Il disegno di legge regionale in oggetto, di cui alla richiesta di parere prot. n. 0079429 del 9 marzo 2016, si propone di modificare la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone).

In particolare, con l'articolo 1 del ddl in esame si intende modificare il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 39/2015 – che fa riferimento al documento tecnico di cui all'art.10 della legge di contabilità della Regione Calabria n.8/2002 - con la seguente nuova formulazione: <<2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).>>

Alla base dell'esigenza di procedere alla suindicata modifica vengono indicate, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, le rassicurazioni formulate dal Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 56582 del 22/02/2016, di procedere in tal senso alla luce del messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2016 del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono stati posti all'attenzione

della Regione Calabria alcuni rilievi in ordine alla l.r. 39/2015.

In particolare, il MEF ha osservato che, per quanto concerne le modifiche all'allegato tecnico relativo al bilancio di previsione della spesa, menzionato nel comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 39/2015, il riferimento normativo corretto dovrebbe essere non l'art.10 della l.r. n.8/2002, bensì l'articolo 39, comma 10, del d.lgs. n.118/2011, che, sempre secondo il MEF, "rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia dell'unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici".

In definitiva, il MEF ha evidenziato che siffatti rilievi, pur non concretando aspetti di illegittimità costituzionale, necessiterebbero di adeguate rassicurazioni regionali ed ha auspicato un impegno della Regione Calabria a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo al citato d.lgs. n.118/2011.

Tali rassicurazioni, ed il correlato predetto impegno, sono stati esplicitati con la summenzionata nota prot. n. 56582 del 22/02/2016, con la quale sono state, sostanzialmente, recepite le osservazioni del Ministero in parola circa l'opportunità di procedere alla modifica della l.r. n. 39/2005 nei termini sopra illustrati.

Siffatte motivazioni appaiono, alla luce di quanto sin qui considerato, meritevoli di condivisione, emergendo, altresì, la necessità di procedere alla modifica normativa in questione anche in considerazione dell'impegno istituzionalmente assunto con la ripetuta comunicazione del 22/02/2016, e si formula, pertanto, parere favorevole in ordine disegno di legge in oggetto.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)

